

Approvato con delibera CC 26 del 13.05.2017

**Regolamento
per la concessione e l'uso degli orti sociali**

**Articolo 1
OGGETTO, DEFINIZIONI e FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti sociali ciliensi.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione degli aventi titolo per un periodo di durata triennale, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. Il Comune di Ceggia individua le aree di sua proprietà da adibire a orti, definisce le dimensioni dei lotti affinché siano concessi ai soggetti individuati nell'art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità. L'individuazione delle aree da utilizzare come orti sociali è demandata alla Giunta Comunale.
4. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute; sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le scuole, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
 - promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
 - favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
 - soddisfare la domanda sociale di "paesaggio";
 - recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
 - dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani "verdi" di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente;. diffusione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

**Articolo 2
REQUISITI PER LA CONCESSIONE e DOMANDA**

Possono presentare domanda di concessione di un orto urbano:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Ceggia che non hanno la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo nel territorio comunale e non sono imprenditori agricoli titolari di partita I.V.A.;
- b) le scuole di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Ceggia, per realizzare programmi didattici, formativi e riabilitativi.

Condizioni per presentare la domanda

- c) aver raggiunto la maggiore età;
- d) non appartenere allo stesso nucleo familiare di altri partecipanti allo stesso bando;

e) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;

La domanda va presentata da un maggiorenne per conto del nucleo familiare. Il possesso dei requisiti è dichiarato con apposita autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato (e il suo nucleo) sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dalla assegnazione.

Nella domanda può essere indicata l'eventuale appartenenza di un componente del nucleo familiare ad una delle seguenti categorie, che costituiscono titolo di precedenza in graduatoria secondo l'ordine indicato:

- 1- Istituzioni scolastiche;
- 2- Disoccupati;
- 3- Pensionati con precedenza per quelli con ISEE più basso;
- 4- Persone con disabilità;
- 5- Cassaintegrati;
- 6- Famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo);
- 7- Famiglia giovane (formata da coniugi o coppia di conviventi che abbiano un'età media uguale o inferiore a 30 anni);

Nella domanda deve inoltre essere specificata la durata dell'assegnazione richiesta (fino ad un massimo di 3 anni o quattro anni in caso di prima assegnazione che preveda lo scoticamento) e l'eventuale interesse per un secondo orto, che può essere assegnato ai sensi art. 10

Articolo 3 PUBBLICAZIONE e MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dei singoli orti sociali avviene come segue:
 - a) La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all'esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinate in parte dal presente atto e in parte da apposito bando, da effettuarsi entro il mese di settembre, pubblicato per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
 - b) La disponibilità dell'orto inizierà con il mese di febbraio.
 - c) Il Dirigente/Responsabile del Settore/Ufficio compila una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal regolamento e dal bando. In caso di parità di punti vale il termine di presentazione della domanda.
Se, esaurita la graduatoria, rimangono lotti liberi, il Dirigente/Responsabile può riaprire i termini di presentazione delle domande;
 - d) La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
 - e) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
 - f) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
 - g) versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto.
 - h) Le graduatorie rimarranno valide per 3 anni a partire dalla data di approvazione e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione;
 - i) Almeno un lotto di terreno comunale sarà riservato in ciascuna area individuata alle scuole, qualora abbiano presentato richiesta di partecipazione al bando;

l) L'Amministrazione si riserva di modificare, mediante apposita deliberazione di giunta, i criteri relativi alla consistenza e alla distribuzione dei lotti in occasione dell'emanazione dei successivi bandi per la concessione degli orti pubblici.

2. Nessuna persona, nessuna famiglia e nessuna scuola può ottenere più di un lotto, salvo che non rimangano lotti da assegnare. Al termine del periodo di concessione l'assegnatario può ripresentare domanda, che viene inserita nella graduatoria con precedenza rispetto a eventuali nuovi richiedenti

Articolo 4

DURATA DELLA CONCESSIONE E DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO

1. L'orto viene dato in concessione per una durata di tre anni ed è revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica necessità e con preavviso di tre mesi senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

2. La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.

3. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti, individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.

4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

5. Gli orti debbono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.

6. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.

7. L'assenza per malattia o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a 3 (tre) mesi, va segnalata all'ufficio competente che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria.

8. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

9. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 7 e 8, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.

10. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5

REGOLE DI UTILIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabiliti nel presente Regolamento per l'uso dell'orto sociale a loro concesso ed in particolare si impegnano a:

a) In corso di prima assegnazione l'orto dovrà essere ricavato dall'assegnatario (aiuole, camminamenti.....) previo il decotticamento del terreno. L'orto sarà costituito dai camminamenti comuni e dai camminamenti secondari che non potranno avere una quota diversa dal camminamento comune. Fra due orti contigui dovrà essere lasciato un metro di area libera ricavata cm. 50 per lato.

b) rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;

c) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli

frutti (a titolo esemplificativo SONO AMMESSI: lamponi, mirtilli, fragole, ribes)

d) non coltivare prodotti ad elevato consumo d'acqua (ad.es. kiwi, cocomeri, meloni);

e) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;

f) non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività e finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;

g) coltivare l'orto assegnato con continuità;

h) non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario o da un suo familiare. Per quanto riguarda le scuole potranno accedervi gli alunni accompagnati dagli insegnanti, il personale ausiliario e persone indicate dalla scuola stessa con l'incarico di coadiuvare la cura dell'orto.

i) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.). Possono essere introdotti, ma non depositati materiali e attrezzature (ad. Es. sacchetti, cassette, borse) adatti alla raccolta dei prodotti.;

j) rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere, che non dovranno superare l'altezza di mt 1,80 e dovranno essere di canna palustre, legno o plastica, escludendo l'impiego di materiali metallici; k) realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;

l) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;

m) collocare un solo bidone munito di coperchio o rete antizanzara per la raccolta dell'acqua piovana nel lotto assegnato, tendenzialmente di colore e dimensioni omogenee. Sarà compito del rappresentante dei concessionari curare questo aspetto.

n) approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;

o) non recintare il lotto concesso: solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale sarà consentita una semplice delimitazione di 30 cm. d'altezza o, in presenza di casi specifici, sarà consentita una delimitazione del lotto assegnato con rete metallica di altezza massima cm. 120, infissa nel terreno con opportuni sostegni;

p) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;

q) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;

r) usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;

s) fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;

t) non accedere alla zona orti con auto o motocicli, ad esclusione dei veicoli al servizio delle persone disabili titolari del relativo permesso;

u) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere che non siano funzionali all'attività;

- v) non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- w) non utilizzare coperture di plastica, salvo il seguente caso: le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili ove non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, dovranno essere rimosse a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- z) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
- aa) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- bb) smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);
- cc) non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- dd) osservare il divieto di costruire capanni e similari;
- ee) osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente ed adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
- ff) non utilizzare né i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;
- gg) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- hh) mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima. In particolare il concessionario si impegna ad effettuare interventi di manutenzione specifica e costante alle strutture eventualmente messe a disposizione secondo quanto disposto dagli uffici comunali.
- ii) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfetaria dovuti al Comune ai sensi del successivo art. 9;
- jj) vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Rappresentante dei concessionari e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- ll) osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;
- mm) adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo della zanzara tigre;
- nn) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente;
- oo) provvedere alla manutenzione delle recinzioni;
- pp) mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;
- qq) osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;

rr) mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al Rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;

ss) consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall'Amministrazione comunale;

tt) rispettare ogni altra disposizione contenuta nel presente Regolamento, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione.

2. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata da parte del Responsabile del settore competente la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

3. Questi stessi obblighi si applicano alle scuole, che condurranno l'orto con l'impegno di insegnanti, personale della scuola, alunni e, se richiesto dal progetto didattico, formativo e riabilitativo, da parenti ed amici degli alunni.

Articolo 6 REVOCA ALLA CONCESSIONE

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti nel precedente articolo 5, comma 2.

2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G.C. o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.

3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 7 COMITATO PER LA GESTIONE

1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Amministrazione comunale, in ciascuna area comunale destinata ad orti sociali, i concessionari degli appezzamenti, riuniti in *Assemblea* convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza dei concessionari, un Comitato per la gestione degli orti composto da un numero variabile di rappresentanti comunque non superiore a 5, di cui uno designato dal Comitato come Rappresentante dei concessionari. L'Assemblea, può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

2. L'Amministrazione Comunale parteciperà all'Assemblea mediante un proprio rappresentante. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità su richiesta di almeno un quarto degli assegnatari o della metà dei componenti del comitato di gestione. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Rappresentante dei concessionari per iscritto e resa nota a tutti i concessionari.

3. È compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione e di ogni altro strumento o attrezzatura eventualmente messi a disposizione da parte del Comune.
- convocare l'Assemblea dei concessionari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua;
- stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di

sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;

- stabilire eventuali orari di accesso agli orti;

- svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali.

4. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.

5. I concessionari devono consentire in qualsiasi momento l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

6. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali al Rappresentante del Comitato.

7. I singoli concessionari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Rappresentante dei concessionari.

8. Al fine di rilevare eventuali anomalie nei consumi idrici è fatto obbligo al Comitato di eseguire mensilmente la lettura dei contatori dell'acqua, consegnando le misurazioni rilevate al competente ufficio comunale. In caso di consumo anomalo il Comitato dovrà immediatamente e senza indugio comunicare l'evento al settore comunale competente.

Articolo 8

RESPONSABILITA' E CONTROVERSIE

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.

3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 9

CANONE CONCESSIONARIO E RIPARTO DELLE SPESE

I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per la gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed eventuale energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di concorso spese, denominata **canone** e fissata, su base annua (12 mesi), in misura pari a € 48,00. In caso di concessione di durata inferiore all'anno il canone è commisurato in proporzione ai mesi di durata della stessa.

La somma deve essere versata entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto come previsto dall'art. 3 del presente "Regolamento per la concessione e l'uso degli orti sociali"; per gli anni successivi la somma dovrà essere corrisposta entro il termine del dodicesimo mese dalla scadenza precedente.

2. L'importo del canone di cui al precedente comma è stato determinato in via presuntiva. L'Amministrazione comunale si riserva di adeguare detto importo, in misura comunque uguale per tutti i concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione. In tal caso l'importo integrativo del canone di cui al comma 1 sarà comunicato sia all'Assemblea (attraverso il Comitato dei concessionari), sia ai singoli concessionari. La quota di adeguamento del canone dovrà essere pagata mediante versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini che saranno indicati nelle relative comunicazioni.

3. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfetarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

Articolo 10 **SECONDO ORTO**

Nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazione del primo orto per nucleo familiare, è possibile assegnare un secondo appezzamento per lo stesso nucleo familiare seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e abbinando il numero progressivo dell'orto disponibile.

Queste assegnazioni hanno durata annuale fino al mese di febbraio successivo.

Nel caso di assegnazione durante l'anno che termini nel mese di febbraio successivo, la tariffa prevista sarà calcolata in maniera proporzionale ai mesi di concessione.

Articolo 11 **AZIONE DI CONTROLLO DEL COMUNE**

1. L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato.

2. I concessionari devono consentire l'accesso in qualsiasi momento ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

Articolo 12 **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nelle presenti Linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.